

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Vigente al: 29-10-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Metodo normalizzato

1. E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Art. 3.

Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4.

Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 5

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. (**COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488**)).

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6.

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Art. 7.

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Art. 8.

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Art. 9

Adempimenti dei comuni

1. ((. . .)) il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.

Art. 10.

Riscossione della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

a) ((sette anni)) per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;

b) ((sette anni)) per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;

c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Art. 12.

Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1999

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri

RONCHI, Ministro dell'ambiente

BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 20

ALLEGATO 1
(Previsto, dall'articolo 1, comma 1)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi
afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve
rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \text{ SIGMA Tn} = (\text{CG} + \text{CC})n-1(1 + \text{IP} n - \text{X} n) + \text{CK} n$$

SIGMA T n totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG n-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti
solidi urbani dell'anno precedente

CC n-1 = costi comuni imputabili alle attivita' relative ai rifiuti
urbani dell'anno precedente

IP n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X n = recupero di produttivita' per l'anno di riferimento

CK n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite
come segue:

2.1 Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU
indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti
dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari
e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione, fanno riferimento alle voci di
bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni
e sconti)

B 7 - Costi per servizi

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi

B 9 - Costo del personale

B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci

B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle
leggi e prassi fiscali

B 13 - Altri accantonamenti

B 14 - Oneri diversi di gestione

2.2 Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del
Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi
quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente

punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato e' fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$(2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale e' inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indirizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale e' sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$(3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex - post, cioe' riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$(4) SIGMAT = SIGMATF + SIGMATV$$

La parte fissa SIGMATF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(5) SIGMATF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile SIGMATV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile SIGMATV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(6) SIGMATV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'Utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) TF_d(n, S) = Quota Fissa \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TF_d(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$(8) Quf = Ctuf / \text{SIGMA}a \text{ Stot } (n) \text{ SIGMA } Ka(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle la e lb e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle
utenze domestiche

=====

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

=====

Numero componenti Ka Coefficiente di adattamento
del nucleo familiare per superficie e numero di componenti del
nucleo familiare

	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o piu'	1,30	1,23	1,06

Tabella 1b
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle
utenze domestiche

=====

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

=====

Numero componenti Ka Coefficiente di adattamento
del nucleo familiare per superficie e numero di componenti del
nucleo familiare

	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o piu'	1,30	1,21	1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT
Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto
Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna.

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze
domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene
come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento
(Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) \text{ Tvd} = \text{Quv} \text{ SIGMA Kb}(n) \text{ SIGMA Cu}$$

dove:

Tvd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n
componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantita'
totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale
delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del
nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente
proporzionale di produttivita' (Kb).

$$(10) \text{ Quv} = \text{Qtot} / \text{SIGMA}n \text{ N}(n) \text{ SIGMA Kb}(n)$$

dove:

Qtot = Quantita' totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero
di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttivita' per utenza
domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare
costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono
riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo e' determinato dal rapporto
tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la
quantita' totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa
alle utenze domestiche

=====
 Comuni
 =====

Numero componenti Kb Coefficiente proporzionale di produttività
 del nucleo familiare per numero di componenti del nucleo familiare

	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o piu'	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(ap, \text{Sap}) = \text{Qapf} \text{SIGMA Sap} (ap) \text{SIGMA Kc}(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \text{Qapf} = \text{Ctapf} / \text{SIGMAap Stot} (ap) \text{SIGMA Kc}(ap)$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

=====

Attivita' per comuni Kc Coefficiente potenziale produzione
> 5.000 abitanti

=====

	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7 Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8 Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9 Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10 Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11 Uffici, agenzie studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12 Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21 Attivita' artigianali di produzione beni	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92

specifici						
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33
24 Bar, caffè', pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24
28 ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24
30 Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri d
rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche

=====
Attivita' per comuni Kc Coefficiente potenziale produzione
fino a 5.000 abitanti

	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3 Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6 Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7 Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9 Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12 Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14 Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17 Bar, caffe', pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21 Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) TVnd(ap, Spap) = Cu \text{ SIGMA } Spap (ap) \text{ SIGMA } Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, Spap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e una superficie pari a Spap.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo e' determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantita' totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Spap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene conto della quantita' di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attivita'. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attivita'.

Tabella 4a

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

=====

Attivita' per comuni Kc Coefficiente potenziale produzione > 5.000 abitanti

=====

	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2 Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5 Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6 Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7 Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8 Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9 Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10 Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11 Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12 Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00
16 Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50

23 Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24 Bar, caffe', pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
generi alimentari						
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28 Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29 Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,79	32,00	60,50	29,50	72,55
30 Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Tabella 4b
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte
variabile della tariffa alle utenze non domestiche

=====						
Attivita' per comuni	Kd Coefficiente fino a 5000					
abitanti di produzione						
kg/2 anno	=====					
	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2 Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3 Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4 Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55
5 Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6 Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7 Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9 Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12 Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14 Attivita' industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17 Bar, caffe', pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19 Plurilicenze, alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21 Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

5. ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).

ALLEGATO 2
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Glossario:

AC = Altri Costi
Acc = Accantonamenti
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento
Amm = Ammortamenti
Ammn = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento
ap = Attivita' produttiva
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CC = Costi Comuni imputabili alle attivita' sui RSU
CCn-1 = Costi comuni imputabili alle attivita' relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
CCD = Costi Comuni Diversi
CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai
CG = Costi operativi di gestione
CG n-1 = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CDG = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGG = Costi Generali di Gestione
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
Cu = costo unitario (€/kg)
CK= Costi d'uso del capitale
CKn = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioe' riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
IP = Inflazione programmata
IPn = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
n = Numero di componenti del nucleo familiare
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
Qtot = Quantita' totale di reflui
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
R = Remunerazione del capitale investito
Rn = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.
rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva
S = Superficie dell'abitazione (m²)
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva ap
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e con una superficie pari a Sap

TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

Tvnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e con una superficie pari a Sap

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima, sull'utenza dei guadagni di produttivita' dell'impresa

Xn = Recupero di produttivita' per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale

Ka(n) = Coefficiente di' adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttivita' per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione

Kd(ap) = Coefficiente di produzione in kg/m2 anno

KNn-1 = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

SIGMAT = Tariffa

SIGMAT0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

SIGMAT1 = entrate tariffarie del primo anno

SIGMATn = totale entrate tariffarie di riferimento

SIGMATF = Tariffa Fissa

SIGMATV = Tariffa Variabile

Formule:

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed e' cosi' costituita:

$SIGMATn = (CG + CC)n-1(1 + IPn - Xn) + CKn$ (1)

CK = Costi d'Uso del Capitale - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$CKn = Ammn + Accn + Rn$ (2)

Remunerazione del capitale:

$Rn = rn (Kn n-1 + In + Fn)$ (3)

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile La Tariffa si compone di due parti:

$SIGMAT = SIGMATF + SIGMATV$ (4)

La parte fissa TF comprende:

$SIGMATF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$ (5)

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\text{SIGMATV} = \text{CRT} + \text{CTS} + \text{CRD} + \text{CTR} \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$\text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \text{ SIGMA } S \text{ SIGMA } \text{Ka}(n) \quad (7)$$

$$\text{Quf} = \text{Ctuf} / \text{SIGMAN } \text{Stot} (n) \text{ SIGMA } \text{Ka}(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$\text{TVd} = \text{Quv} \text{ SIGMA } \text{Kb}(n) \text{ SIGMA } \text{Cu} \quad (9)$$

$$\text{Quv} = \text{Qtot} / \text{SIGMAN } \text{N}(n) \text{ SIGMA } \text{Kb}(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$\text{TFnd}(\text{ap}, \text{Sap}) = \text{Qapf} \text{ SIGMA } \text{Sap} (\text{ap}) \text{ SIGMA } \text{Kc}(\text{ap}) \quad (11)$$

$$\text{Qapf} = \text{Ctapf} / \text{SIGMAap } \text{Stot}(\text{ap}) \text{ SIGMA } \text{Kc}(\text{ap}) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$\text{TVnd}(\text{ap}, \text{Sap}) = \text{Cu} \text{ SIGMA } \text{Sap} (\text{ap}) \text{ SIGMA } \text{Kd}(\text{ap}) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria e' determinata come segue:

$$\text{SIGMAT1} = \text{SIGMAT0} (1 + \text{IP} - \text{X} - \text{Y} - \text{CCON} + \text{K}) \quad (14)$$